



Post. 4403 3/1/2020

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BASIGLIO P.za Leonardo da Vinci,1 - 20080 BASIGLIO (MI) Cod. Mecc. MIIC88400G codice fiscale 97033930153 tel. 0290753109 fax 0290751491 e-mail: miic88400g@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: miic88400g@pec.istruzione.it</p>	
---	--	---

SCUOLA SECONDARIA - 1° grado
Via R. Visconti - Basiglio (MI)



**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE
O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO**

Rev.00 Data certa: 31/08/2020

Elenco delle mansioni valutate nel presente documento:

REPARTO: AREA DIDATTICA

MANSIONE: Dirigente scolastico

MANSIONE: Vice Dirigente scolastico

MANSIONE: Docente





MANSIONE: Docente Educazione Fisica

REPARTO: AREA AMMINISTRATIVA e GESTIONALE

MANSIONE: DSGA

MANSIONE: Amministrativa

MANSIONE: ATA Collaboratori scolastiche

DATORE LAVORO	RSPP	MC	RLS/RLST
			

	<ul style="list-style-type: none"> • lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano; • condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. <p><i>Le attività vietate alle donne dopo il parto durante il periodo di allattamento sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori in presenza di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano; • condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne che allattano.
D.Lgs. 151/01 Art. 8 (ex D.Lgs. 230/95) Esposizione a radiazioni ionizzanti	Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo di gravidanza. È altresì vietato esporre a rischio di contaminazione da radiazioni ionizzanti le donne che allattano.	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione e durante il periodo di allattamento.
D.Lgs. 151/01 Art. 53, 1° comma (ex Legge 903/77 art.5)	È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.	Obbligo di cambiare il turno di lavoro alle gestanti e alle madri fino al compimento di un anno di vita del neonato.

3. IL CONGEDO DI MATERNITÀ

L'art. 16 del D.Lgs. n°151/2001 dispone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi il parto stesso.

A norma dell'art. 20, 1° comma, del Decreto sopra riportato, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (anziché dal 7° mese) e nei quattro mesi successivi al parto (anziché fino a 3° mese), a condizione che il Medico Specialista della S.S.N. ed il Medico Competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Con proprio decreto, il Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale, sentite le Parti Sociali, definirà un elenco dei lavori ai quali non è applicabile la flessibilità in questione.

A norma dell'art. 17, 2°, 3° e 4° comma, del già richiamato D.Lgs.151/01, il congedo obbligatorio per maternità può essere anticipato, ed in taluni casi posticipato fino a sette mesi dopo il parto, dall'interdizione del lavoro disposta dal Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

L'interdizione di cui sopra si attua in presenza delle seguenti condizioni:

- a) quando vi siano complicazioni della gestazione o preesistenti patologie che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro ed ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando le lavoratrici di cui alla precedente lettera b) non possono essere spostate ad altre mansioni compatibili con lo stato di gestazione.

Il provvedimento di interdizione di cui alla lettera a) viene rilasciato dall'Ufficio in parola sulla base di certificazione medica redatta da Ente Pubblico (ASL o AZIENDA OSPEDALIERA) e contenente quattro punti fondamentali:

- data ultime mestruazioni;
- data presunta del parto;
- diagnosi;
- prognosi.

Il provvedimento di interdizione di cui alle lettere b) e c) segue invece un diverso iter: la lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro che, nel suo processo generale di valutazione dei rischi, ha già considerato l'esistenza o meno di un rischio per la sua salute riproduttiva.

Nel caso di lavoro pericoloso si procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione che non presenti rischi mentre, ove ciò non fosse possibile, si richiederà, al S.I.L. della Direzione Provinciale del Lavoro, il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per la lavoratrice interessata, corredando l'istanza di certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e del presente documento di valutazione.

4.5 Valutazione del rischio per gruppi omogenei



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO:	GRAVIDANZA
-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:	
-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE:	CLASSIFICAZIONE (H)	
-		

RISCHIO BIOLOGICO:
 Esposizione ad agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 (Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, bacillo della sifilide, salmonella del tifo, toxoplasma, varicella)

RISCHI ERGONOMICI:	
Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, spinta/traino)	

RISCHI ORGANIZZATIVI:	
-	

VIETATO
 PERMESSO
 DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
 PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verrà organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO:	GRAVIDANZA
-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:	
-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE:	CLASSIFICAZIONE (H)	
Esposizione a sostanze/miscele chimiche		

RISCHIO BIOLOGICO:	
Esposizione ad agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 (Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, bacillo della sifilide, salmonella del tifo, toxoplasma, varicella)	

RISCHI ERGONOMICI:	
Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, spinta/traino)	

RISCHI ORGANIZZATIVI:	
-	

VIETATO
 PERMESSO
 DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITIO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
 PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verra organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO:	GRAVIDANZA
-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:	
-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE:	CLASSIFICAZIONE (H)	
-		

RISCHIO BIOLOGICO:
 Esposizione ad agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 (Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, bacillo della sifilide, salmonella del tifo, toxoplasma, varicella)

RISCHI ERGONOMICI:	
Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, spinta/traino)	

RISCHI ORGANIZZATIVI:	
-	

VIETATO
 PERMESSO
 DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE


ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
 PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verra organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BASIGLIO

P.za Leonardo da Vinci,1 - 20080 BASIGLIO (MI)
Cod. Mecc. MIIC88400G codice fiscale 97033930153
tel. 0290753109 fax 0290751491
e-mail: miic88400g@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata: miic88400g@pec.istruzione.it



SCUOLA PRIMARIA
P.zza L. da Vinci - Basiglio (MI)

Basiglio , ____ / ____ / ____

"Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.11, comma 2, del D.L.gs n°151/01 e dall'art.36 del D.Lgs. n°81/08, Vi informiamo che, ai sensi dei suddetti Decreti Legislativi, è stata effettuata una valutazione dei rischi finalizzata a definire misure per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio.

Chiediamo cortesemente alle lavoratrici di cui all'art.6 del D.Lgs. n°151/01 (lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento fino a 7 mesi dopo il parto), di informare il datore di lavoro e/o l'Ufficio-Funzione referente (Ufficio _____) affinché vengano adottati in caso di necessità gli opportuni provvedimenti di tutela."

La Dirigente scolastica
